

COMUNE DI TULA	
Prot. N°	892
23 FEB 2017	
Arrivato	
Cat.	5 CL. 2 Fasc.

Comune di TULA (Prov. SS)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 23/02/2017	Relazione - parere sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 e Piano Annuale 2017
-----------------	---

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato,;

Vista la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

"Art. 19 - Assunzioni di personale.

...omissis...

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

Visto l'art. 3, comma 5-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che introduce il comma 557-quater all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Visti i commi da 1 a 4 dell'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale;

Visto l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, 558, 561 e 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

Visto l'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014;

Visto quanto disposto in materia di personale dal D.L. n. 113/2016 convertito in legge 07.08.2016 n. 160:

-l'art. 16 comma 1 bis del D.L. n. 113/2016 ha apportato delle modifiche all'art. 1 comma 228 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) prevedendo che "...qualora il rapporto dipendenti popolazione dell' anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti /popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti". Nel caso contrario, l'Ente non può beneficiare dell'innalzamento dal 25% al 75% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Vista la Legge di Bilancio 2017, la quale in materia di assunzioni detta significativi elementi di novità all' art. 1, comma 479:

A decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, nei comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, la percentuale del 25%, stabilita al primo periodo del comma 228, art. 1, L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), è innalzata al 75%, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe

demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (D.M. 24 luglio 2014).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 113/2016, per i Comuni fino a 10.000 abitanti, in cui il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente risulta inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal citato D.M. 24 luglio 2014, tale quota è già fissata al 75%;

tale disposizione incentivante risulta applicabile solo nell'anno 2018, in quanto la percentuale assunzionale del 25% di cui all'art. 1, comma 228, della Legge di Stabilità 2016 riguarda esclusivamente il triennio 2016/2018; dal 2019 il turn-over dovrebbe essere pari al 100%, come previsto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20/06/2016;

Visto che la maggiore spesa per il 2017 ammonta ad un totale presunto di €, 15.000,00 quale spesa per assunzioni flessibili e non supera il tetto di spesa destinato alle assunzioni a tempo determinato nell'esercizio 2009 di €, 33.839,00;

Vista la deliberazione della G.C. N. 4 di approvazione del Programma Triennale del Fabbisogno del personale, triennio 2016/2018, integrata con atto della G.C. n. 118 del 06.10.2016;

Vista la proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto "Art. 16 L. 183/2011. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale. Anno 2017" con la quale:

- 1) si prende atto della verifica e che al momento attuale non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria dell'Ente.
- 2) si da atto che il Comune di Tula non ha situazioni di soprannumero né eccedenze di personale ai fini dell'eventuali assunzioni di personale per l'anno 2017.
- 3) si da atto che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2017 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.
- 4) di dare corso alla adozione del programma triennale di fabbisogno del personale 2017/2018/2019 e annuale 2017;

HA ACCERTATO

- che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 22/02/2017 concernente l'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale è improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni e che la spesa prevista rientra nei limiti del triennio 2011/2013. Le spese ad oggi non superano e non potranno assolutamente eccedere il limite di €, 418.679,00.
- che le spese a tempo determinato previste per gli anni 2017/2019, ad oggi non superano e non dovranno assolutamente eccedere l'ammontare complessivo sostenuto per la stessa tipologia nell'anno 2009 pari ad €, 33.839,00, ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014, tenendo conto di quanto stabilito con propria deliberazione dalla Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20/06/2016.
- Si esprime parere favorevole nel totale rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 228 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, modificato dall'art. 16 comma 1 bis del D.L. n. 113/2016, dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20/06/2016 e ferme restando l'applicazione delle regole previste dalla legge finanziaria 2017.

L'ORGANO DI REVISIONE


E. Gaspari